



TRIBUNALE DI PORDENONE

TRIBUNALE CONCURSUALE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- **dott. Rodolfo Piccin** *Presidente*
- **dott. Antonio Albenzio** *Giudice*
- **dott. Elisa Tesco** *Giudice Relatore*

ha emesso il seguente

DECRETO

AI SENSI DELL'ART. 47 CCII

Premesso che

- in data 09/07/2025 la società TRILAB S.R.L. ha depositato domanda prenotativa di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 40 e 87 CCII, chiedendo altresì al Tribunale di fissare un termine entro il quale procedere al deposito della proposta e del piano concordatario;
- in data 11/7/2025 è stato emesso decreto del Tribunale di Pordenone, depositato in data 22/7/2025, con il quale si fissava il termine di 60 giorni dal deposito della domanda prenotativa per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione. A seguito della tempestiva richiesta di proroga, previo parere favorevole del Commissario depositato il 3/10/2025, in data 6/10/2025 il Tribunale ha concesso un termine di 60 giorni per il deposito del piano e della proposta definitiva;

Visto

- il piano e la proposta di concordato preventivo tempestivamente depositato in data 17/11/2025 da TRILAB S.R.L. C.F. 02662400270, con sede in Guaro via dell'Artigianato n 1, domiciliata presso Corso Vittorio Emanuele II n. 48 PORDENONE, con il patrocinio dell'avv. Roberto CASUCCI;
- il parere favorevole del Commissario Giudiziale, dott. Antonio PICCININI, reso ex art. 47 co 1 CCII in data 10/2/2025;

OSSERVA

1-A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII il Tribunale deve valutare la «*ritualità della proposta*», con ciò intendendosi il rispetto degli elementi contenutistici e del compendio documentale prescritti dall'art. 87 CCII.

Inoltre, il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda qualora il piano risulti «*manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*», dovendosi quindi fare riferimento al concetto di fattibilità economica figlio dell'elaborazione giurisprudenziale avutasi sotto il vigore della legge fallimentare (cfr. Cass. 11497/2014 nonché, da ultimo, Cass. 11522/2020 Cass. e 21190/2021), ma è implicito che spetti al Tribunale anche una verifica in ordine alla fattibilità giuridica, vale a dire al rispetto delle norme imperative e dei principi generali dell'ordinamento.

La documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame

approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

2- Ciò posto, quanto al requisito della ritualità, tenuto conto del contenuto del piano ex art. 85 CCII esplicitato, può rilevarsi che:

- a) è stata descritta sommariamente la storia dell'impresa e la sua compagine sociale, e sono state illustrate attività e passività unitamente a una descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) sono state descritte le cause e l'entità dello stato di insolvenza;
- c) è stato illustrato il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) è stata descritta la modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;

in particolare:

la società ricorrente - operante nel settore dei parrucchieri, attraverso plurimi saloni diffusi sul territorio, che in passato ha investito nel retail online di prodotti del comparto beauty ed haircare e sviluppato corsi interni di formazione per i propri operatori - ha basato la propria proposta di concordato su un piano di concordato in continuità indiretta ex artt. 84 e ss CCII, così riassumibile:

1) Prosecuzione dell'attività di impresa (saloni parrucchieri unisex e saloni barbieri) per mezzo del contratto di affitto d'azienda stipulato il 1/12/2025 con la società VELION S.r.l.; contratto concluso previa autorizzazione del Tribunale e svolgimento di procedura competitiva ex art 91 CCII;

2) Cessione dell'azienda e del magazzino, oggetto di offerta irrevocabile d'acquisto dell'affittuaria, condizionata al giudizio di ammissibilità del Tribunale e successiva omologa della procedura concordataria;

L'attivo concordatario atteso è pari ad euro **1.565.000,00**, il quale sarebbe utilizzato per ristrutturare un passivo concordatario pari ad euro - **7.290.036,00** (inclusivo di fondo rischi¹).

La durata del piano è indicata complessivamente in 3 mesi dalla data di definitività della omologa.

e) sono stati descritti modalità e tempistiche di adempimento della proposta, mediante la allegazione di un piano finanziario con il dettaglio delle entrate e delle uscite;

f) sono stati individuati i costi e ricavi attesi, al fine di determinare i flussi di continuità da mettere a disposizione dei creditori;

g) sono stati indicate le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nella prospettiva della liquidazione giudiziale, unitamente alle prospettive di realizzo;

h) sono stati appostati diversi fondi rischi per il caso di disallineamenti rispetto alle previsioni;

3- Il piano prevede il soddisfacimento integrale:

delle spese prededucibili;

- I. dei creditori privilegiati ex art. 2751/bis n. 1, c.c.,
- II. dei creditori privilegiati ex art. 2751/bis n. 2, c.c.,
- III. dei creditori privilegiati ex art. 2751/bis n. 5, c.c.;

ed il pagamento non integrale:

- IV. Classe degradata creditori per garanzie pubbliche ex D.Lgs. n. 123/1998; classe vuota attesa la mancata escussione, con percentuale garantita del 10 % del credito;
- V. Classe degradata dei creditori per contributi previdenziali ed assicurativi verso Enti pubblici (INPS ed INAIL) ex art. 2753 c.c., per il 16,31% in collocazione sussidiaria; per la quota residue per l'8,99% del credito; percentuale complessiva 25,30%;

¹ Anche il Fondo rischi per finanziamenti agevolati muniti di privilegio generale, ora fondo rischi ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII.

- VI. Classe degradata crediti dei locatori di immobili ex art. 2764 cc – 6,57% (con le precisazioni di cui *infra*);
- VII. Classe degradata crediti dello Stato per le imposte dovute secondo le norme relative imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche ed imposta regionale sulle attività produttive ex art. 2752-1° - 5,00%;
- VIII. Classe degradata crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto ex art. 2752-3° - 4,50%;
- IX. Classe degradata crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752-4° - 4,00%;
- X. Classe ab origine chirografaria Istituti di credito per la parte priva della garanzia pubblica; classe al momento comprendente la quota coperta da garanzia pubblica attesa la mancata escussione – 3,00%;
- XI. Classi ab origine chirografarie composte da tutti gli altri creditori privi di prelazione, fra cui eventuali istituti di crediti privi di garanzie fideiussorie 3,00%.

l) sono stati sufficientemente esplicitati i criteri di classazione dei creditori; i criteri di formazione delle classi appaiono altresì compatibili con il dettato legislativo;

- a) In particolare, tenuto conto anche del parere del Commissario, in relazione alla misura di soddisfazione della Classe V, *“si rileva un'inversione corretta nell'ordine di soddisfazione effettivo tra le classi: i crediti INPS/INAIL, grazie all'estensione sussidiaria sulla massa immobiliare ex art. 2776 c.c., ottengono un riparto superiore rispetto ai crediti per garanzie pubbliche ex D.Lgs. 123/98. Questi ultimi, infatti, non godendo di analoga estensione sugli immobili, subiscono una falcidia maggiore nonostante il miglior grado di privilegio originario sui beni mobili”*;
- b) Quanto alla Classe VI, rispetto alla quale il Commissario ha sollevato dei rilievi, tenuto conto delle note integrative depositate dalla ricorrente in data 12/2/2026, con le quali ha dichiarato di voler trattare tale Classe al pari dei chirografari (soddisfatti al 3%) e di voler offrire, per la differenza (3,57%), finanza esterna liberamente distribuibile, in modo da raggiungere la percentuale già proposta;

n) sono state descritte le ragioni per le quali l'alternativa concordataria risulta preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;

o) a fronte di valori di liquidazione che nulla assicurano ai creditori privilegiati (valore zero) non integralmente soddisfatti, non sono state allegate la relazione del professionista indipendente prevista dal comma 3 e l'attestazione prevista dal comma 5 dell'art. 84 CCII.

In merito al profilo della fattibilità giuridica, può rilevarsi l'assenza di previsioni dissonanti rispetto alle norme di legge o altri principi generali che informano le procedure concorsuali.

In merito al profilo della fattibilità economica, va allo stato esclusa la sussistenza di una manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e ristrutturazione.

Il CCII, a differenza della legge fallimentare, non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori *«in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura»*.

Nel caso di specie, fermo restando la necessità di assicurare al commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), e tenuto conto del termine previsto dall'art 113 co 2 CCI affinché una eventuale omologazione intervenga entro 12 mesi dalla domanda, si ritiene opportuna la fissazione della data di inizio del voto al 15/06/2026.

con termine al giorno 23/06/2026 (sino ad ore 12:00). Il Commissario depositerà la propria relazione sull'esito della votazione nei termini previsti dall'art 110 co. 2 CCII (entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto).

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, va anzitutto dato atto che con il decreto del 11/7/2025 veniva disposto il versamento di € 7.500,00. Stando a quanto può leggersi nell'attestazione, le spese di giustizia e le spese professionali in prededuzione ammontano a circa € 450.000, sicché si ritiene congruo il versamento di un ulteriore importo pari a € 150.000,00, nel termine di 15 giorni.

P.Q.M.

- **DICHIARA** l'apertura del procedimento di concordato preventivo nei confronti di TRILAB S.R.L. (C.F. 02662400270);
- **NOMINA** in qualità di giudice delegato la dott.ssa Elisa Tesco;
- **CONFERMA** quale commissario giudiziale il dott.ssa Antonio PICCININI;
- **DISPONE** che le operazioni di voto abbiano luogo **dal 15/06/2026 al 23/06/2026 (sino ad ore 12:00)**;
- **DISPONE** a tal fine che il voto dovrà essere espresso mediante un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;
- **DISPONE** che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 15 giorni;
- **FISSA** il termine di 15 giorni per il versamento di ulteriori € 150.000,0 a titolo di fondo spese;
- **ONERA** il debitore di riferire ogni trenta giorni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al ricorrente ed al commissario giudiziale, nonché di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 23/03/2026

Il Giudice Estensore

Dott. Elisa Tesco

Il Presidente

Dott. Rodolfo Piccin